

## AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 3/2014

del 31 gennaio 2014

- 1) Politiche e prassi retributive MiFID: attuazione congiunta Banca d'Italia-Consob degli orientamenti ESMA.
- 2) Sistema dei controlli interni delle banche: Banca d'Italia fornisce chiarimenti sull'aggiornamento alla Circolare n. 263/2006 del 2 luglio 2013.
- 3) Banca d'Italia: riforma organizzativa della Vigilanza. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi.
- 4) Credito ai Consumatori: pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova guida pratica di Banca d'Italia.
- 5) Antiriciclaggio: adeguate le FAQ di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela.
- 6) Bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione: approvati i nuovi schemi di bilancio per le compagnie tenute all'adozione dei principi contabili internazionali.
- 7) Requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi: IVASS ha posto in consultazione le nuove norme in materia di formazione e aggiornamento.
- 8) Pagamenti mediante carte di debito: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il "Decreto Pos".
- 9) Partecipazione al capitale della Banca d'Italia: le nuove regole in Gazzetta Ufficiale.

## **1) POLITICHE E PRASSI RETRIBUTIVE MiFID: ATTUAZIONE CONGIUNTA BANCA D'ITALIA-CONSOB DEGLI ORIENTAMENTI ESMA**

Con Comunicazione congiunta in data 29 gennaio 2014 Banca d'Italia e Consob hanno definito le modalità e i tempi con cui gli intermediari devono provvedere agli adempimenti di cui alle "Guidelines on remuneration policies and practices (MiFID)" (le "Linee guida") emanate in data 11 giugno 2013 dalla European Securities and Markets Authority (ESMA) ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 1095/2010/EU e pubblicate nella traduzione ufficiale in lingua italiana sul sito web dell'ESMA il 1° ottobre 2013 (disponibili sul sito istituzionale della Consob).

Si ricorda che le Linee Guida forniscono indicazioni e chiarimenti in tema di definizione delle politiche e delle prassi di remunerazione nel contesto delle regole di condotta e degli obblighi in materia di conflitto di interessi previsti dalla MiFID e si applicano alle SIM, alle imprese di investimento extracomunitarie, alle succursali di imprese di investimento comunitarie, alla società Poste Italiane – Divisione Servizi di Banco Posta, autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001, agli agenti di cambio iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del TUF, nonché, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, alle banche italiane, alle succursali di banche comunitarie, alle banche extracomunitarie, alle SGR.

Le Linee Guida troveranno applicazione a decorrere dal 29 gennaio 2014 e gli intermediari dovranno apportare alle politiche di remunerazione le modifiche eventualmente necessarie per conformarsi, sottoponendole, quando previsto dalla richiamata disciplina prudenziale, all'assemblea dei soci.

## **2) SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELLE BANCHE: BANCA D'ITALIA FORNISCE CHIARIMENTI SULL'AGGIORNAMENTO ALLA CIRCOLARE N. 263/2006 DEL 2 LUGLIO 2013**

Banca d'Italia in data 24 gennaio 2014 ha diffuso una nota di chiarimenti in merito all'applicazione della disciplina contenuta nel 15° aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, ("Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche") in materia di sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari.

I chiarimenti sono stati predisposti nella forma di Questions and Answers (Q&A) ed hanno ad oggetto: disposizioni transitorie; ruolo degli organi aziendali; funzioni aziendali di controllo; esternalizzazione; succursali di banche comunitarie e paesi g-10; rischio di credito.

La nota sarà periodicamente aggiornata con le risposte ai nuovi quesiti sottoposti all'attenzione di Banca d'Italia.

### 3) **BANCA D'ITALIA: RIFORMA ORGANIZZATIVA DELLA VIGILANZA. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E PROVVEDIMENTI NORMATIVI.**

Banca d'Italia ha emanato il Provvedimento del 21 gennaio 2014, pubblicato nel Bollettino di Vigilanza n. 1 del 21 gennaio 2014, e rubricato "Riforma organizzativa della Vigilanza della Banca d'Italia. Procedimenti amministrativi e provvedimenti normativi".

Il Provvedimento si è reso necessario a seguito dell'approvazione della revisione del modello organizzativo dell'Amministrazione Centrale della Banca, attraverso l'istituzione del nuovo modulo del Dipartimento in luogo dell'Area Funzionale, e la creazione del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria.

La riforma organizzativa ha decorrenza dal 27 gennaio 2014: a partire da tale data, la precedente Area funzionale Vigilanza bancaria e finanziaria viene sostituita dal Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria, composto da 8 Servizi.

La riorganizzazione determina, tra l'altro, lo spostamento di alcune competenze amministrative da una struttura all'altra e la modifica della denominazione delle strutture stesse.

Il Provvedimento in esame ha, pertanto, proceduto ad aggiornare al nuovo assetto organizzativo: (i) i criteri per l'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi in materia di vigilanza di competenza dell'Istituto; (ii) la disciplina dei poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi in tale materia; (iii) i riferimenti alle strutture organizzative della Vigilanza contenuti nella normativa della Banca d'Italia diversa da quella concernente i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

Si precisa che:

- con riferimento ai procedimenti amministrativi e alle fasi procedurali pendenti alla data del 27 gennaio 2014, l'unità organizzativa responsabile è individuata, a decorrere da tale data, sulla base dei nuovi criteri sopra indicati. La variazione della denominazione dell'unità responsabile sarà in ogni caso comunicata individualmente alle parti dei procedimenti pendenti a cura della struttura che ne acquisisce la responsabilità;
- la variazione dell'unità responsabile sarà altresì comunicata individualmente alle banche specializzate per le quali le funzioni di vigilanza, in precedenza svolte dal Servizio SIS, sono ora attribuite al Servizio SB2 ("Servizio Supervisione bancaria 2");

- per tutti gli altri intermediari, in considerazione del carattere generalizzato della variazione – che comporta solo un cambio di denominazione della struttura organizzativa responsabile – la variazione stessa si intende comunicata con la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia del Provvedimento in commento e delle liste degli intermediari, che identificano per ciascuno di essi l'unità organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Istituto relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

**4) CREDITO AI CONSUMATORI: PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA NUOVA GUIDA PRATICA DI BANCA D'ITALIA**

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2014 la nuova guida pratica di Banca d'Italia sul credito ai consumatori, denominata "Il credito ai consumatori in parole semplici".

Gli intermediari sono tenuti a stampare ed a rendere disponibile la nuova guida alla clientela entro 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

**5) ANTIRICICLAGGIO: ADEGUATE LE FAQ DI BANCA D'ITALIA SULL'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA**

Banca d'Italia ha integrato le proprie FAQ (Frequently Asked Questions) in materia di antiriciclaggio con i quesiti pervenuti dagli operatori in relazione relativi al Provvedimento 3 aprile 2013 in materia di adeguata verifica della clientela.

**6) BILANCIO DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE: APPROVATI I NUOVI SCHEMI DI BILANCIO PER LE COMPAGNIE TENUTE ALL'ADOZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI**

Con il Provvedimento n. 14 del 28 gennaio 2014, IVASS ha approvato alcune modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 7/2007, concernente gli schemi per il bilancio delle imprese di assicurazione e riassicurazione che sono tenute all'adozione dei principi contabili internazionali.

Il Provvedimento è stato emanato, a seguito di consultazione pubblica conclusasi lo scorso 7 gennaio 2014, al fine di recepire le principali modifiche recentemente apportate allo IAS 1 e l'introduzione dell'IFRS 13 ed in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati di settore, in conformità all'articolo 90, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private).

Il Provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e le relative disposizioni si applicano a decorrere dal bilancio dell'esercizio 2013.

## **7) REQUISITI PROFESSIONALI DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI: IVASS HA POSTO IN CONSULTAZIONE LE NUOVE NORME IN MATERIA DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO**

In data 28 gennaio 2014 IVASS ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di Regolamento recante la disciplina dei requisiti professionali degli intermediari assicurativi e riassicurativi in attuazione dell'art. 22, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("sviluppo-bis") convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il suddetto art. 22, comma 9, assegna a IVASS il compito di definire con apposito regolamento *"gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme di e-learning."*

Lo schema di regolamento, in conformità con le previsioni del menzionato decreto, riunifica le disposizioni contenute nei Regolamenti ISVAP n. 5/2006 e n. 34/2010 in tema di formazione e aggiornamento e introduce altresì una serie di previsioni innovative finalizzate a elevare gli standard professionali degli addetti alle reti distributive.

Le principali innovazioni riguardano: le modalità di fruizione dei corsi; gli standard organizzativi; i contenuti dei prodotti formativi; i requisiti dei soggetti formatori; le modalità di accertamento delle competenze acquisite; i controlli interni delle imprese sulla rete distributiva

Lo schema di regolamento prevede quale data di entrata in vigore il 30 giugno 2014. Per la sola disciplina dell'aggiornamento è prevista l'entrata in vigore al 1° gennaio 2015.

Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni, commenti e proposte è stato fissato per il 14 marzo 2014.

## **8) PAGAMENTI MEDIANTE CARTE DI DEBITO: PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL "DECRETO POS"**

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014 il Decreto interministeriale del 24 gennaio 2014 recante definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito (c.d. "Decreto Pos").

Il provvedimento è stato adottato per dare attuazione all'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 ("sviluppo-bis") convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, che ha stabilito che, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il Decreto Pos ha stabilito che il suddetto obbligo di accettare carte di debito per i pagamenti si applica a tutti i pagamenti, di importo superiore a trenta euro, eseguiti per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi e disposti a favore dei soggetti esercenti (ossia dei beneficiari, imprese o professionisti, di un pagamento abilitati all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici).

Per garantire gradualità nell'applicazione della nuova norma, fino al 30 giugno 2014 l'obbligo varrà solo per le attività commerciali o professionali il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento sia superiore a 200 mila euro.

Entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore del provvedimento, attraverso un ulteriore decreto, potranno essere definite le modalità di adeguamento per i soggetti con fatturato inferiore a 200 mila euro inizialmente esclusi, con la possibilità di fissare nuove soglie minime di importo e nuovi limiti minimi di fatturato. Si potrà anche prevedere di estendere l'obbligatorietà di pagamento agli strumenti basati su tecnologie mobili.

Il decreto entrerà in vigore decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e quindi il 28 marzo 2014.

#### **9) PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA BANCA D'ITALIA: LE NUOVE REGOLE IN GAZZETTA UFFICIALE**

In data 29 gennaio 2014 è stata pubblicata la legge n. 5/2014 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 133 del 30 novembre 2013 (cfr. Supplemento Ordinario n. 9 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2014) recante, tra le altre cose, le nuove regole relative alla partecipazione al capitale della Banca d'Italia.

Le nuove regole relative alla partecipazione al capitale della Banca d'Italia sono contenute nel Titolo II, articoli 4, 5 e 6 del d.l. 133/2013, come modificato dalla legge di conversione e concernono, segnatamente, segnatamente il limite percentuale massimo di possesso di quote della Banca da parte di un singolo soggetto, il periodo di tempo a disposizione di ciascun partecipante per alienare l'eccedenza, il requisito della sede in Italia degli intermediari legittimati a partecipare al capitale della Banca.

In particolare, è previsto che:

- la Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna;
- ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale;

- le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono appartenere solamente a: (a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; (b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; (c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; (d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
- ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento;
- la Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime previa autorizzazione dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale;
- la Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.

Il valore aggiornato delle quote del capitale della Banca d'Italia è fissato dal decreto-legge complessivamente in 7,5 miliardi di euro. Le quote attuali verranno annullate e si procederà all'emissione di nuove quote. L'aggiornamento delle quote non avrà effetti sul "patrimonio di vigilanza" delle banche partecipanti al 31 dicembre 2013, data rilevante ai fini dell'esercizio di Asset Quality Review che sarà condotto nell'Eurosistema.